

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2016, n. 26

Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(GU n.24 del 17-6-2017)

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 20 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Ai gruppi consiliari, che rappresentano una necessaria articolazione del Consiglio provinciale, devono essere garantite le dotazioni basilari per la loro esistenza e il loro funzionamento.

2. Il personale, assegnato ai singoli gruppi consiliari, scelto in virtu' di un rapporto di natura fiduciaria con gli stessi, puo' essere individuato tra persone estranee alla pubblica amministrazione, tra i dipendenti del Consiglio provinciale oppure comandato al Consiglio provinciale.

3. Per assicurare il buon funzionamento dell'attivita' istituzionale, di studio e legislativa dei consiglieri provinciali riferita all'attivita' del Consiglio provinciale, la presente legge disciplina l'assunzione di personale a supporto dei gruppi consiliari, costituitisi ai sensi dell'art. 20 del regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 1993, n. 4, e successive modifiche. Il personale cosi' assunto e' in regime di rapporto di lavoro privatistico a tempo definito.

Art. 2

Personale dei gruppi consiliari

1. Per lo svolgimento dell'attivita' dei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 1, il Consiglio provinciale puo' assumere unita' di personale da assegnare ai gruppi consiliari, con oneri a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

2. Il personale assegnato ai gruppi consiliari non entra a far parte dei ruoli del personale e non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio provinciale di cui alla pianta organica generale del personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, allegata alla deliberazione 15 novembre 1989, n. 9, e successive modifiche.

3. Il numero massimo del personale di cui al comma 1, e' assegnato ai singoli gruppi consiliari sulla base dei criteri previsti dal regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano del 12 marzo 2014, n. 3, e successive modifiche.

4. Ogni unita' di personale a tempo pieno puo' essere sostituita da unita' di personale a tempo parziale fino alla concorrenza dell'orario a tempo pieno.

5. Il personale assegnato ai gruppi consiliari cessa dall'incarico di norma il giorno successivo alla prima seduta del Consiglio provinciale eletto nella successiva legislatura. Il rapporto si interrompe anche in caso di scioglimento o cessazione del gruppo consiliare a cui e' stato assegnato e, in ogni caso, quando venga meno il rapporto fiduciario di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3

Requisiti per l'assunzione

1. Per l'assunzione del personale assegnato ai gruppi consiliari e' necessario il possesso dei requisiti generali per l'assunzione presso gli enti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, al personale assegnato ai gruppi consiliari puo' essere concessa una deroga ai requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di durata non superiore a 24 mesi.

3. Ai soli fini dell'inquadramento economico-funzionale e per garantire il normale funzionamento del Consiglio provinciale, in quanto i gruppi consiliari rappresentano una necessaria articolazione del Consiglio provinciale nonche' in considerazione del particolare rapporto fiduciario, puo' essere prevista una deroga al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per la legislatura in corso e per i primi 30 mesi della legislatura successiva.

Art. 4

Rinvio ad altre disposizioni

1. In attuazione delle disposizioni della presente legge, il Consiglio provinciale adegua il proprio regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano del 12 marzo 2014, n. 3, e successive modifiche.

Art. 5

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 1.000.000,00 a decorrere dall'anno 2017, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili in base all'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'art. 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, mediante corrispondente riduzione dei contributi per il finanziamento delle spese per il personale dei gruppi consiliari. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita annualmente con la legge di stabilita'.

2. La ripartizione provinciale finanze e' autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 12 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: Kompatscher

(Omissis).